

Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2015, n. 25280

"Omissis"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo quattro motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto - Mestre 1166/1/14 del 7 luglio 2014 che, ha accolto l'appello del sig. F.M. e dichiarava la illegittimità di avvisi di accertamento IRPEF IRAP IVA per gli anni 2006 e 2007.

2. Il sig. F.M. non si è costituito in giudizio.

3. Viene in considerazione il seguente passo della sentenza impugnata:

c) l'Ufficio non ha mai provato che chi ha firmato avesse la nona qualifica funzionale richiesta dalla normativa;

- che questa Commissione, al di là della motivazione della sentenza impugnata che è oggettivamente carente, ritiene di doversi soffermare sulla decisiva questione dei poteri del funzionario che ha sottoscritto l'atto impugnato e su quella correlata dell'esistenza di una valida delega a detto funzionario, concludendosi che:

a) l'atto impugnato pacificamente non è stato sottoscritto dal direttore dell'ufficio nè da un funzionario della carriera direttiva (nona qualifica) dallo stesso validamente delegato;

b) l'atto dispositivo n. 27/2011, prodotto in questo grado (all. 9 dell'appellato), non può assolutamente considerarsi valida delega per il caso che ci occupa, solo sulla base del suo tenore letterale, che mai parla di una delega in caso di accertamento, nemmeno a favore del "Capo Area accertamento", al quale la delega di firma è conferita solo per le "richieste di atti e notizie o segnalazioni di elementi di accertamento";

c) ne consegue che - sulla base di costante giurisprudenza della suprema Corte, da ultimo Cass. 14 giugno 2013, n. 14942 - "non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3", la sottoscrizione di un soggetto non validamente ed efficacemente delegato, in quanto il soggetto istituzionalmente competente a sottoscriverli è solo il capo dell'Ufficio emittente;

d) l'avviso di accertamento è quindi radicalmente nullo, il che importa l'accoglimento dell'appello (rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di censura).

Il Collegio osserva che nel suo ricorso (pag. 8) la Agenzia ammette che la eccezione di nullità dell'atto per omessa sottoscrizione di un funzionario

qualificato è stata dedotta dal contribuente fin dal ricorso introduttivo di primo grado. Dunque la pronuncia sulla validità dell'atto era ammissibile.

Essa appare altresì conforme alla giurisprudenza di questa Corte in quanto "l'Ufficio non ha mai provato che chi ha firmato avesse la nona qualifica funzionale richiesta dalla normativa", cioè fosse un funzionario della carriera direttiva (ancorchè non necessariamente un dirigente).

Non vi è luogo a provvedere per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 25 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2015